

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ("ACCORDO")

TRA

la FONDAZIONE Ri.MED, con sede in Palermo, Via Bandiera n. 11, C.F. 97207790821, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dr. Alessandro Padova, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 15 dicembre 2015 e n. 58 del 07 ottobre 2016 nonché dell'Art. 10.3 dello Statuto della Fondazione (qui di seguito denominata "Ri.MED")

E

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina - Piazza Pugliatti 1 C.F. 80004070837, rappresentata dal Rettore e Legale Rappresentante Prof. Salvatore Cuzzocrea (qui di seguito denominato "Università di Messina")

di seguito congiuntamente indicati come le "Parti"

PREMESSO CHE

- Ri.MED è stata istituita con DPCM del 20.3.2006 con lo scopo di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell'area biomedica;
- Ri.MED persegue tale scopo mediante:
 - la diffusione della cultura scientifica relativa al ruolo delle biotecnologie nel progresso dell'umanità;
 - la formazione di personale scientifico, tecnico ed amministrativo con specifiche competenze nel campo delle biotecnologie;
 - la creazione e la gestione, diretta o partecipata, di laboratori di ricerca biotecnologica con conseguente svolgimento di attività di ricerca;
- L'Università di Messina conduce ed è coinvolta in vari programmi di ricerca che includono, con riguardo agli ambiti di interesse del presente accordo, le seguenti aree tematiche: drug discovery: chimica farmaceutica e farmacologia.
- Le Parti, al fine di perseguire al meglio l'espletamento delle proprie attività formative, divulgative e di ricerca, sono interessate all'esecuzione tra loro di collaborazioni che consentano lo svolgimento di attività congiunte, ovvero che risultino, comunque, capaci di coordinare al meglio le rispettive ricerche e attività in modo da razionalizzare al massimo gli sforzi e l'impegno delle risorse;

- le Parti hanno presentato nell'ultimo biennio numerosi progetti congiunti, tra cui *“Klebs: Sviluppo di una nuova immunoterapia contro Klebsiella pneumoniae”* nel bando PO FESR Sicilia 2014/2020 Asse Prioritario 1 Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione, nonché quattro distinti progetti di dottorati di cui due in ambito di Biologia Applicata e Medicina Sperimentale;
- le Parti sono consapevoli che il progresso scientifico passa, in egual misura, dall'attività di ricerca e da quelle di formazione professionale e di divulgazione del sapere scientifico;
- la ricerca, sia di laboratorio sia applicata, non può prescindere dallo scambio di conoscenze e dalla collaborazione reciproca, così risultando indubbiamente rafforzata dal connubio fra istituzioni e laboratori di ricerca, risorse umane e tecnologia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1.1. Ri.MED e l'Università di Messina convengono di collaborare, nei modi e termini appresso specificati, al fine di promuovere e sviluppare al meglio attività formative, divulgative e di ricerca in ambito della chimica farmaceutica e della farmacologia, anche mediante lo scambio e/o la messa a disposizione di risorse umane, strutturali e tecnologiche, il tutto secondo specifici progetti di ricerca di interesse comune da definirsi di volta in volta fra le Parti (“Progetti”).

1.2. Le modalità di attuazione del presente Accordo e dei correlati Progetti verranno esplicitate, nel loro contenuto di dettaglio, utilizzando l'apposito “Schema di dettaglio” che viene qui allegato (All.1), che costituisce parte essenziale ed integrante del presente Accordo e la cui compilazione costituisce elemento essenziale e prodromico all'esecuzione dei Progetti.

ART. 2 – ATTIVITÀ EX ART. 1.2: IMPEGNI DELLE PARTI

2.1. Con riferimento alle modalità di attuazione previste sub art.1.2, le Parti si impegnano a:

- (a) collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione di progetti di ricerca congiunta;
- (b) collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione di progetti di ricerca sanitaria finalizzata (ad es. FIRB, PON-POR, bandi Ministero Salute, etc.);
- (c) offrire la disponibilità del proprio personale per lo svolgimento di seminari, workshop, docenze in corsi di laurea e/o di dottorato di ricerca.

ART. 3 – ATTIVITÀ EX ART. 1.2: RAPPORTI ECONOMICI

3.1. Con riferimento all'attività sub 1.2, le Parti espressamente riconoscono che in proposito null'altro sarà dovuto dall'una nei confronti dell'altra oltre quanto previsto all'art. 2 che precede, oltre che al successivo comma 3.2.

3.2. Le Parti si riservano di concordare volta per volta la ripartizione degli oneri e le modalità per l'acquisto di eventuali attrezzature e macchinari necessari per l'espletamento dell'attività di ricerca comune che verrà condotta in esecuzione di quanto previsto sub l'art. 1.2.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ DELLA RICERCA

4.1. Le Parti concorderanno con apposite intese di dettaglio le responsabilità scientifica, amministrativa e gestionale di ogni Progetto di ricerca e/o di formazione.

4.2. Salva diversa comunicazione per iscritto, le Parti individuano quale soggetto incaricato della gestione e cura del presente Accordo di Collaborazione Scientifica: per Ri.MED, il dott. Alessandro Padova; per l'Università di Messina, la prof. Rosaria Gitto. I Soggetti Incaricati potranno perfezionare ogni Accordo esecutivo del presente Accordo di Collaborazione Scientifica.

ART. 5 – PUBBLICAZIONI

5.1. Le Parti hanno facoltà di pubblicare le conoscenze ed i risultati derivanti dallo svolgimento dei Progetti, nel rispetto delle vigenti norme sulla proprietà intellettuale e in osservanza di quanto stabilito all'art. 6 che segue.

5.2. Le pubblicazioni devono recare l'indicazione che trattasi di lavori realizzati in esecuzione dei Progetti e citare le Parti.

ART. 6 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1. Fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori morali dell'invenzione, si conviene che, salva diversa esplicita pattuizione scritta, tutti i diritti di proprietà intellettuale risultanti dall'attività di ricerca condotta in comune dal Personale Ri.MED e dal personale dell'Università di Messina in esecuzione dei Progetti, apparterranno in parti eguali alla Fondazione Ri.MED, da un lato, all'Università di Messina o al suo Personale inventore, in conformità al disposto ex art. 65 cpi. e alle

Parti e ad eventuali terzi enti che abbiano contribuito alla ricerca e che saranno indicati nelle scritture di dettaglio esecutive del correlato Progetto.

6.2 Nel caso di cui al punto 6.1 che precede, l'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti dall'attività di ricerca comune sarà oggetto di separato Accordo fra le Parti o comunque fra la Fondazione Ri.MED e i soggetti competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati, al fine di evitare che la divulgazione prematura dei risultati dell'attività di ricerca possa invalidare il criterio di novità dell'invenzione potenzialmente brevettabile.

ART. 7 – RISERVATEZZA

7.1 In conformità a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 che precedono, Ri.MED e l'Università di Messina s'impegnano a mantenere riservata qualsiasi informazione e/o documento ricevuto nello svolgimento dell'attività di ricerca e s'impegnano altresì ad astenersi dal rivelare a terzi o dall'utilizzare i predetti documenti e/o informazioni per qualsiasi altro scopo che non sia l'esecuzione del presente Accordo.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1. L'Università di Messina e Ri.MED riconoscono che i dati personali acquisiti in esecuzione e/o in occasione del presente Accordo potranno essere trattati da entrambe le Parti, nel rispetto di quanto statuito agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Accordo nonché per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche per adempiere ad obblighi fiscali, contabili e contrattuali per i quali il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati conferiti non saranno diffusi a terzi e potranno essere comunicati nei limiti delle finalità sopra indicate e nel rispetto della relativa normativa. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Università di Messina e Ri.MED.

8.2. Gli incaricati del trattamento sono gli addetti alla gestione dell'Accordo di Collaborazione Scientifica presso ciascun titolare. Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e conoscere l'elenco di eventuali responsabili, scrivendo a ciascun titolare.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA

9.1. Il presente Accordo di Collaborazione Scientifica entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e termina dopo 3 anni dalla stessa. Esso potrà essere rinnovato previo Accordo scritto tra le Parti entro tre mesi prima della scadenza.

9.2. Ciascuna delle due Parti potrà esercitare la possibilità di recesso con preavviso di tre mesi da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

10.1 Fatto salvo un tentativo preliminare di conciliazione, le parti concordano che per ogni e qualsiasi controversia concernente il presente accordo nonché eventuali danni derivanti dal suo mancato adempimento sarà competente il Foro della parte convenuta in giudizio.

ART. 11 – COMUNICAZIONI

11.1. Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo dovranno essere redatte per iscritto e trasmesse a mezzo raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che le Parti abbiano indicato nel rispetto di quanto qui previsto):

- Se a RI.MED: FONDAZIONE RI.MED, Via Bandiera, 11 90133 Palermo / PEC: protocollorimed@pec.it
- Se all'UNIVERSITÀ DI MESSINA: UNIVERSITÀ DI MESSINA, Piazza Pugliatti, 1 98122 Messina/ PEC: protocollo@pec.unime.it

11.2. Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente Accordo di Collaborazione Scientifica si considerano conosciute dal destinatario, rispettivamente, se spediti a mezzo raccomandata A/R, dalla data di avvenuta ricezione indicata nella ricevuta di ritorno, oppure, se trasmessi via PEC, dalla data di ricevuta di avvenuta consegna e accettazione della stessa.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

12.1. Il presente Accordo di Collaborazione Scientifica, redatto in triplice originale, è soggetto a registrazione soltanto in caso di uso ai sensi del D.P.R. 131/1986, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, a carico di entrambe le Parti in egual misura, e verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere l'importo dovuto per la propria quota entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto dell'Università degli Studi di Messina, le cui coordinate bancarie sono IBAN: IT 16W 02008 16511 000300029177.

Per la FONDAZIONE RI.MED
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Padova

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

ALLEGATO 1
SCHEMA DI DETTAGLIO

per l'esecuzione di Progetti di Ricerca nell'ambito del "Accordo di Collaborazione Scientifica" tra la Fondazione Ri.MED e l' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA" sottoscritto in data

Luogo, data

Per la FONDAZIONE RI.MED
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Padova

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per presa visione e accettazione

Il Ricercatore